



CODICE MONDIALE ANTIDOPING
STANDARD
INTERNAZIONALE PER

**L'AUTORIZZAZIONE D'USO A
FINI TERAPEUTICI**

2023

Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici

Lo *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* del Codice mondiale antidoping è uno standard vincolante elaborato nell'ambito del Programma mondiale antidoping e messo a punto in consultazione con i *firmatari*, le autorità pubbliche e altre parti interessate.

Lo *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* è stato adottato nel 2004 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2005. Da allora, è stato rivisto sette volte e rimesso in vigore rispettivamente nel gennaio 2009, nel gennaio 2010, nel gennaio 2011, nel gennaio 2015, nel gennaio 2016, nel gennaio 2019 e nel gennaio 2021. La presente versione rivista è stata approvata dal Comitato esecutivo dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) il 23 settembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Publicato da:

Agenzia mondiale antidoping
Tour de la Bourse
800 Place Victoria (ufficio 1700)
Casella postale 120
Montréal, Québec
Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tel.: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

INDICE

PRIMA PARTE: INTRODUZIONE, DISPOSIZIONI DEL CODICE, DISPOSIZIONI DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI	4
1.0 Introduzione e portata	4
2.0 Disposizioni del <i>Codice</i>	4
3.0 Definizioni e interpretazione	4
3.4 Interpretazione	10
SECONDA PARTE: STANDARD E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UNA AUT	11
4.0 Ottenimento di una <i>AUT</i>	11
6.0 Procedura di domanda di <i>AUT</i>	17
7.0 Procedura di riconoscimento di una <i>AUT</i>	19
8.0 Esame delle decisioni di <i>AUT</i> da parte dell' <i>AMA</i>	20
9.0 Riservatezza delle informazioni	22
ALLEGATO 1: SCHEMA ILLUSTRATIVO DELL'ARTICOLO 4.4 DEL CODICE	24

PRIMA PARTE: INTRODUZIONE, DISPOSIZIONI DEL CODICE, DISPOSIZIONI DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI E DEFINIZIONI

1.0 Introduzione e portata

Lo *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* è uno *standard internazionale* vincolante elaborato nell'ambito del Programma mondiale antidoping.

Lo scopo dello *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* è di stabilire (a) le condizioni da soddisfare per l'ottenimento di un'*autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT)* che consenta la presenza di una *sostanza vietata* nel *campione* di uno *sportivo* oppure l'*uso* o il *tentato uso*, il *possesso* e / o la *somministrazione* o la *tentata somministrazione* per motivi *terapeutici* di una *sostanza vietata* o di un *metodo vietato*; (b) le responsabilità a carico delle *organizzazioni antidoping* in relazione alle decisioni che prendono in materia di *AUT* e alla comunicazione di tali decisioni; (c) la procedura che uno *sportivo* deve seguire per presentare una domanda di *AUT*; (d) la procedura che uno *sportivo* deve seguire affinché una *AUT* accordata da un'*organizzazione antidoping* sia riconosciuta da un'altra *organizzazione antidoping*; (e) la procedura di esame delle decisioni di *AUT* da parte dell'*AMA*; e (f) le disposizioni di riservatezza applicabili alla procedura di *AUT*.

I termini utilizzati nel presente *Standard internazionale* e definiti nel *Codice* figurano in corsivo. I termini definiti nel presente *standard internazionale* o in un altro standard sono sottolineati.

2.0 Disposizioni del Codice

I seguenti articoli del *Codice* sono direttamente rilevanti per lo *Standard Internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici*:

- articolo 4.4 *Autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT)*;
- articolo 13.4 Ricorsi riguardanti le *AUT*.

3.0 Definizioni e interpretazione

3.1 Termini definiti nel Codice utilizzati nello Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici

ADAMS: acronimo inglese di «Anti-Doping Administration and Management System», ossia sistema di amministrazione e gestione antidoping. Si tratta di una piattaforma digitale sotto forma di banca dati per la raccolta, la gestione, la conservazione, la condivisione e la trasmissione di dati, ideata per assistere l'*AMA* e i suoi partner nelle attività antidoping, conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.

AMA: Agenzia mondiale antidoping.

Autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT): un'*autorizzazione d'uso a fini terapeutici* permette a uno *sportivo* affetto da una patologia di utilizzare una *sostanza vietata* o un *metodo vietato*, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4.4 del *Codice* e nello *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici*.

Campione/specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del *controllo del doping*.

[Commento in merito a «Campione/specimen»: si è talvolta fatto valere che il prelievo di campioni ematici viola i principi di determinati gruppi religiosi o culturali. È stato dimostrato che tale affermazione non ha alcun fondamento.]

Codice: il Codice mondiale antidoping.

Competizione: una singola gara, partita, gioco o prova sportiva individuale, ad esempio una partita di pallacanestro o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su basi intermedie, la distinzione tra una *competizione* e una *manifestazione* è stabilita dalle norme della federazione internazionale di riferimento.

Controllo: parte del processo globale di *controllo del doping* che comprende la pianificazione della suddivisione dei *controlli*, il prelievo dei *campioni*, il loro trattamento e il loro trasporto al laboratorio.

Educazione: processo che consiste nel trasmettere valori e sviluppare comportamenti che incoraggiano e tutelano lo spirito sportivo e nel prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Elenco dei divieti: elenco delle *sostanze vietate* e dei *metodi vietati*.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è *in competizione*.

Gestione dei risultati: processo nell'arco temporale che include la notifica di cui all'articolo 5 dello *Standard internazionale per la gestione dei risultati* o in alcuni casi (p. es. *esito atipico*, *passaporto biologico* dello sportivo, *mancata reperibilità*) la pre-notifica prevista dall'articolo 5 del suddetto *Standard*, la notifica del deferimento e la risoluzione finale del caso, compreso il dibattimento in primo grado o il ricorso (se è stato presentato).

In competizione: periodo che inizia alle 23:59 del giorno precedente una *competizione* a cui lo *sportivo* deve partecipare e che si conclude al termine della *competizione* e del processo di raccolta *dei campioni* relativo alla *competizione*. L'AMA può tuttavia approvare una definizione alternativa per uno sport specifico se una federazione internazionale fornisce una motivazione che ne giustifichi la necessità. Se approvata dall'AMA, la definizione alternativa dev'essere adottata da tutte le *organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni* per lo sport di riferimento.

[Commento in merito a «In competizione»: una definizione universalmente accettata di periodo «in competizione» garantisce una maggiore armonizzazione tra gli sportivi di tutte le discipline, elimina o riduce l'incertezza in relazione all'intervallo di tempo applicabile ai controlli in competizione, evita che si ottengano inavvertitamente risultati d'analisi fuori norma tra più competizioni durante una medesima manifestazione e aiuta a prevenire qualsiasi vantaggio potenziale in termini di miglioramento delle prestazioni estendendo al periodo in competizione l'uso di sostanze vietate utilizzate fuori competizione.]

Manifestazione: serie di *competizioni* individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un'organizzazione responsabile (p. es. i Giochi Olimpici, i Campionati del mondo di una federazione internazionale o i Giochi panamericani).

Manifestazione internazionale: *manifestazione* o *competizione* per la quale il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paralimpico internazionale, una federazione internazionale, un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni o un'altra organizzazione sportiva internazionale funge da organizzazione responsabile o nomina i funzionari tecnici.

Metodo vietato: qualsiasi metodo descritto come tale nell'*Elenco dei divieti*.

Organizzazione antidoping: l'AMA o un *firmatario* responsabile dell'adozione della normativa che consente di avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del *controllo del doping*. Sono *organizzazioni antidoping*, per esempio, il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paralimpico internazionale, altre *organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni* che effettuano *controlli* durante le *manifestazioni* che organizzano, le federazioni internazionali e le *organizzazioni nazionali antidoping*.

Organizzazione nazionale antidoping: ente nazionale designato da ciascun Paese al quale viene riconosciuta l'autorità e la responsabilità principale per l'adozione e l'applicazione della normativa antidoping, per la gestione della raccolta dei *campioni* e per la *gestione dei risultati* dei *controlli* a livello nazionale. Se l'ente non viene designato dalle autorità pubbliche competenti, tale ruolo è assunto dal *Comitato olimpico nazionale* o dall'organizzazione da questi incaricata.

Organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni: associazioni continentali di *Comitati olimpici nazionali* o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono *manifestazioni internazionali* di livello continentale, regionale o di altra portata.

Possesso: *possesso* effettivo o presunto (accertato solo se la *persona* ha il controllo esclusivo o intende esercitare un controllo sulla *sostanza vietata* / sul *metodo vietato* o sui locali in cui tale sostanza / metodo è stata/o rinvenuta/o). Tuttavia, se la *persona* non ha il controllo esclusivo sulla *sostanza vietata* / sul *metodo vietato* o sui locali in cui tale sostanza / metodo è stata/o rinvenuta/o, il *possesso* presunto sussiste solo se la *persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza vietata* / del *metodo vietato* e intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa / sullo stesso. Non si configura una violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la *persona* ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta all'*organizzazione antidoping*. Ciò nonostante, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una *sostanza vietata* / un *metodo vietato* costituisce *possesso* da parte della *persona* che effettua l'acquisto.

[*Commento in merito a «Possesso»: in virtù di questa definizione, il rinvenimento di steroidi anabolizzanti nel veicolo di uno sportivo costituisce una violazione, a meno che lo sportivo non dimostri che un'altra persona abbia usato il veicolo. In tal caso, l'organizzazione antidoping deve provare che, pur non avendo il controllo esclusivo sul veicolo, lo sportivo era a conoscenza della presenza degli steroidi e intendeva esercitare un controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi anabolizzanti rinvenuti nella farmacia di casa dello sportivo, quindi sotto il controllo congiunto di sportivo e convivente, l'organizzazione*

antidoping deve dimostrare che lo sportivo era a conoscenza della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare un controllo su di essi. L'acquisto di una sostanza vietata costituisce di per sé possesso, anche se, per esempio, il prodotto non viene recapitato, viene preso in consegna da un'altra persona o viene spedito all'indirizzo di una terza persona.]

Risultato d'analisi fuori norma: rapporto di un laboratorio accreditato dall'AMA o di un altro laboratorio approvato dall'AMA che, conformemente allo *Standard internazionale* per i laboratori, rileva in un *campione* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marcatori* o conferma l'uso di un *metodo vietato*.

Somministrazione: il fatto di fornire, procurare, supervisionare, facilitare o partecipare in altro modo all'uso o al *tentato uso* da parte di un'altra *persona* di una *sostanza vietata* o di un *metodo vietato*. Questa definizione non include le azioni intraprese in buona fede dal personale medico che implicano il ricorso a una *sostanza vietata* o a un *metodo vietato* a scopo terapeutico legittimo e lecito o per altri validi motivi. Non include nemmeno le azioni che implicano il ricorso a *sostanze vietate* ma non proibite *fuori competizione*, a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali *sostanze vietate* non siano destinate a fini terapeutici legittimi e leciti o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza o classe di sostanze descritta come tale nell'*Elenco dei divieti*.

Sportivo: qualsiasi *persona* che partecipa a una *competizione* sportiva a livello internazionale (come definito da ciascuna federazione internazionale) o a livello nazionale (come definito da ciascuna *organizzazione nazionale antidoping*). Un'*organizzazione antidoping* può decidere di applicare le norme antidoping a *sportivi* che non siano né di *livello internazionale* né di *livello nazionale* facendoli di fatto rientrare nella categoria degli *sportivi*. Nel caso di *sportivi* che non sono di *livello* né *internazionale* né *nazionale*, un'*organizzazione antidoping* può scegliere di effettuare un numero limitato di *controlli* o di non effettuarne affatto, di raccogliere e analizzare *campioni* per un numero di *sostanze vietate* inferiore a quello normalmente previsto, di non richiedere informazioni sulla reperibilità o di limitare la portata di quelle richieste o di non richiedere previamente *autorizzazioni d'uso a fini terapeutici*. Tuttavia, in caso di violazione delle regole antidoping ai sensi degli articoli 2.1, 2.3 e 2.5 del *Codice* da parte di uno *sportivo* posto sotto l'autorità di un'*organizzazione antidoping* che partecipa a una *competizione* di livello agonistico inferiore a quello internazionale o nazionale si applicano le *sanzioni* previste dal *Codice*. Per le finalità di cui agli articoli 2.8 e 2.9 del *Codice* come pure ai fini di informazione ed *educazione* antidoping, è considerato uno *sportivo* qualsiasi *persona* che partecipa a una competizione sportiva sotto l'autorità di un *firmatario*, un governo o un'altra organizzazione sportiva che abbia recepito il *Codice*.

[Commento in merito a «Sportivo»: le persone che praticano uno sport possono essere suddivise in cinque categorie: 1) sportivi di livello internazionale, 2) sportivi di livello nazionale, 3) sportivi di livello né internazionale né nazionale, ma sui quali la federazione internazionale o l'organizzazione nazionale antidoping ha scelto di esercitare la propria autorità, 4) sportivi di livello ricreazionale e 5) persone sulle quali nessuna federazione internazionale o organizzazione nazionale antidoping esercita l'autorità o ha scelto di esercitarla. Tutti gli sportivi di livello internazionale e nazionale sottostanno alle regole antidoping del Codice e le definizioni precise delle competizioni di livello internazionale e nazionale devono figurare nelle regole antidoping delle rispettive federazioni internazionali e organizzazioni antidoping

nazionali.]

Sportivo di livello internazionale: sportivo che compete in uno sport a livello internazionale secondo la definizione della federazione internazionale di riferimento, conformemente allo *Standard internazionale* per i controlli e gli esami.

[Commento in merito a «Sportivo di livello internazionale»: in conformità con lo Standard internazionale per i controlli e gli esami, la federazione internazionale è libera di stabilire i criteri applicabili per classificare gli sportivi come sportivi di livello internazionale, per esempio in base alla posizione in classifica, alla partecipazione a determinate manifestazioni internazionali, al tipo di licenza o altro. È tuttavia tenuta a pubblicare questi criteri in modo chiaro e conciso per permettere agli sportivi di verificare rapidamente e facilmente a partire da quando rientrano nella categoria degli sportivi di livello internazionale. Per esempio, se i criteri includono la partecipazione a determinate manifestazioni internazionali, la federazione internazionale deve pubblicarne l'elenco.]

Sportivo di livello nazionale: sportivo che compete in uno sport a livello nazionale secondo la definizione dell'*organizzazione nazionale antidoping*, conformemente allo *Standard Internazionale* per i controlli e gli esami.

Sportivo di livello ricreazionale: persona fisica definita come sportivo ricreazionale dall'*organizzazione nazionale antidoping* competente. Questa definizione non include tuttavia le persone che nei cinque (5) anni precedenti una violazione della normativa antidoping sono state *sportivi di livello internazionale* (secondo la definizione della rispettiva federazione internazionale, conformemente allo *Standard Internazionale* per i controlli e gli esami) o *sportivi di livello nazionale* (secondo la definizione della rispettiva *organizzazione nazionale antidoping* conformemente allo *Standard Internazionale* per i controlli e gli esami), hanno rappresentato un Paese in una *manifestazione internazionale* in una categoria open oppure sono state incluse in un *gruppo registrato ai fini dei controlli* o in un altro pool istituito da una federazione internazionale o un'*organizzazione nazionale antidoping* con l'obbligo di fornire informazioni sulla reperibilità.

[Commento in merito a «Sportivo di livello ricreazionale»: il termine «categoria open» mira a escludere le competizioni riservate agli juniors o alle categorie per fasce di età.]

Standard internazionale: standard adottato dall'AMA a supporto del *Codice*. La conformità a uno *Standard internazionale* (rispetto ad altri standard, pratiche o procedure) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo *Standard internazionale* sia stato eseguito correttamente. Gli *Standard internazionali* includono i documenti tecnici pubblicati conformemente alle loro disposizioni.

TAS: Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un passo sostanziale di un'azione chiaramente mirata a commettere una violazione delle regole antidoping. Non si configura una violazione delle regole antidoping basata esclusivamente sul *tentativo* di commettere la violazione se la *persona* rinuncia al *tentativo* prima di essere scoperta da una terza parte non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Uso: utilizzo, applicazione, ingestione, iniezione o consumo con qualsiasi mezzo di

una sostanza vietata o di un metodo vietato.

3.2 Termini definiti nello *Standard internazionale per la protezione dei dati personali*

Dati personali: informazioni, compresi i dati personali sensibili, che riguardano un *partecipante* identificato o identificabile o un'altra *persona* i cui dati sono trattati esclusivamente nel contesto delle *attività antidoping* di un'*organizzazione antidoping*.

[*Commento in merito a «Dati personali»: resta inteso che i dati personali comprendono anche le informazioni relative al nome e cognome, alla data di nascita, al recapito di uno sportivo nonché alle affiliazioni a società sportive, alla reperibilità, alle AUT specifiche (se applicabili), ai risultati dei controlli del doping e alla gestione dei risultati (comprese le udienze disciplinari, i ricorsi e le sanzioni). I dati personali includono inoltre le informazioni di contatto e i dettagli personali riguardanti altre persone, come il personale medico o qualsiasi altra persona che lavora con lo sportivo, lo cura o lo assiste nel contesto delle attività antidoping. Tali informazioni mantengono il carattere di dati personali e sono disciplinate dallo *Standard internazionale per la protezione dei dati personali per tutta la durata del loro trattamento*, indipendentemente dal fatto che la persona interessata continui o no a essere coinvolta nello sport organizzato.]*

Trattamento (e termini correlati come **trattare** e **trattato/a/e/i**): raccolta, accesso, conservazione, archiviazione, diffusione, trasferimento, trasmissione, modifica, eliminazione o qualsiasi altro utilizzo dei dati personali.

3.3 Termini definiti nello *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici*

CAUT dell'AMA: gruppo di esperti istituito dall'AMA per esaminare le decisioni in materia di AUT di altre *organizzazioni antidoping*.

Comitato per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici (CAUT): gruppo di esperti istituito da un'*organizzazione antidoping* per esaminare le domande di AUT.

Terapeutico: relativo al trattamento di una patologia con mezzi o metodi curativi oppure che fornisce un trattamento o vi partecipa.

3.4 Interpretazione

3.4.1 Il testo ufficiale dello *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* è pubblicato in inglese e francese. In caso di conflitti tra la versione inglese e quella francese, prevale la versione inglese.

3.4.2 Alla stregua del *Codice*, lo *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* è stato redatto tenendo conto dei principi di proporzionalità, dei diritti umani e di altri principi giuridici applicabili. Dev'essere interpretato e applicato alla luce di tali principi.

3.4.3 I commenti alle diverse disposizioni dello *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* hanno lo scopo di agevolarne l'interpretazione

3.4.4 Se non diversamente specificato, i riferimenti alle sezioni e agli articoli rinviano alle sezioni e agli articoli del presente *Standard internazionale*.

-
- 3.4.5** Se non diversamente specificato, il termine «giorni» utilizzato nel presente *Standard internazionale* si riferisce ai giorni civili.
- 3.4.6** Gli allegati allo *Standard internazionale per l'autorizzazione d'uso a fini terapeutici* hanno la stessa forza vincolante del testo dello *Standard internazionale*.

SECONDA PARTE: STANDARD E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI UNA AUT

4.0 Ottenimento di una AUT

Uno sportivo che ha la necessità di usare una *sostanza vietata* o un *metodo vietato* per motivi terapeutici deve richiedere e ottenere una AUT prima dell'uso o del possesso della sostanza o del metodo in questione, a meno che non sia autorizzato a richiedere una AUT retroattiva in virtù dell'articolo 4.1. In entrambi i casi, devono essere soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4.2.

[Commento in merito all'articolo 4.0: possono verificarsi situazioni in cui uno sportivo che presenta una patologia ha assunto o è entrato in possesso di una sostanza vietata o ha fatto ricorso a un metodo vietato prima di essere sottoposto alle regole antidoping. In questo caso, l'uso / il possesso anteriore non richiede una AUT; è sufficiente una AUT prospettiva.]

4.1 Una AUT retroattiva consente a uno sportivo di richiedere una AUT per una *sostanza vietata* o un *metodo vietato* dopo l'uso o il possesso di tale sostanza o metodo.

Uno sportivo può richiedere una AUT retroattiva (purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.2) se si applica una delle seguenti eccezioni:

- a) in caso di emergenza medica o trattamento urgente di una patologia;
- b) non vi era tempo sufficiente, non vi era l'opportunità o vi erano altre circostanze eccezionali che hanno impedito allo sportivo di sottoporre (o al CAUT di esaminare) una domanda di AUT prima del prelievo antidoping;
- c) sulla base delle priorità stabilite a livello nazionale per alcuni sport o discipline sportive, l'*organizzazione nazionale antidoping* non ha permesso allo sportivo di sottoporre una domanda di AUT prospettiva o non l'ha richiesto (v. commento in merito all'articolo 5.1);
- d) se un'*organizzazione antidoping* decide di prelevare un *campione* da uno sportivo che non è né di *livello internazionale* né di *livello nazionale* e che sta facendo uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo vietato* per motivi terapeutici; oppure
- e) lo sportivo ha fatto uso *fuori competizione*, per motivi terapeutici, di una *sostanza vietata* solo *in competizione*.

[Commento in merito all'articolo 4.1: il fatto di soddisfare una delle eccezioni per l'applicazione retroattiva non significa necessariamente che la AUT sarà concessa, bensì che la domanda presentata dallo sportivo può essere esaminata in virtù dell'articolo 4.2 per stabilire se le condizioni per la concessione di una AUT sono adempiute.]

[Commento in merito all'articolo 4.1(c), (d) e (e): si consiglia a questi sportivi di allestire una cartella clinica così da essere pronti a dimostrare di rispettare le condizioni di cui all'articolo 4.2 qualora la richiesta di una AUT retroattiva risultasse necessaria a seguito del controllo del doping.]

[Commento in merito all'articolo 4.1(e): l'articolo mira a disciplinare le situazioni in cui, per motivi terapeutici, uno sportivo fa uso fuori competizione di una sostanza vietata solo in competizione, ma vi è il rischio che questa rimanga nel suo organismo durante la competizione. In tali situazioni, l'organizzazione antidoping deve consentire allo sportivo di richiedere una AUT retroattiva (se quest'ultimo non l'ha fatto in precedenza). L'articolo ha anche lo scopo di evitare che le organizzazioni antidoping debbano esaminare domande di AUT inoltrate in precedenza che potrebbero rivelarsi inutili.]

4.2 A uno sportivo si concede una AUT se (e solo se) è in grado di dimostrare, con probabilità preponderante, che sono rispettate tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) la *sostanza vietata* o il *metodo vietato* è necessario al trattamento di uno stato patologico diagnosticato sulla base di accertamenti clinici pertinenti;

[Commento in merito all'articolo 4.2(a): l'uso della sostanza vietata o del metodo vietato può far parte di un esame diagnostico necessario e non costituire un trattamento in quanto tale.]

- b) l'uso terapeutico della *sostanza vietata* o del *metodo vietato* non comporta, con probabilità preponderante, un miglioramento della prestazione sportiva che vada oltre a quello attribuibile al ritrovato stato di salute normale dello sportivo a seguito del trattamento della sua patologia;

[Commento in merito all'articolo 4.2(b): lo stato di salute normale dello sportivo deve essere determinato su base individuale. Corrisponde allo stato di salute senza la patologia per la quale lo sportivo richiede una AUT.]

- c) la *sostanza vietata* o il *metodo vietato* sono indicati per il trattamento della patologia e non esiste un'alternativa terapeutica autorizzata e ragionevole;

[Commento in merito all'articolo 4.2(c): il medico deve spiegare perché il trattamento scelto era il più appropriato, ad esempio in base all'esperienza, ai profili di effetti collaterali o ad altre giustificazioni mediche, comprese se del caso le pratiche mediche specifiche di una regione geografica e la possibilità di accedere al medicamento. Inoltre, non è sempre necessario aver sperimentato invano altri approcci prima di utilizzare la sostanza vietata o il metodo vietato.]

- d) la necessità di utilizzare la *sostanza vietata* o il *metodo vietato* non è una conseguenza parziale o totale di un precedente uso (privo di AUT) di una *sostanza vietata* o di un *metodo vietato* al momento dell'assunzione o della somministrazione.

[Commento in merito all'articolo 4.2: le linee guida destinate ai medici («Lignes directrices sur les AUT à l'intention des médecins») pubblicate sul sito dell'AMA devono essere utilizzate a supporto dell'applicazione di questi criteri in presenza di patologie particolari.

La concessione di una AUT si basa esclusivamente sull'esame delle condizioni di cui all'articolo 4.2. Non tiene conto del fatto che la sostanza vietata o il metodo vietato siano o meno i più appropriati o i più sicuri dal punto di vista clinico, o che il loro uso sia legale in tutte le giurisdizioni.

Se un CAUT di una federazione internazionale o di un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni decide di riconoscere o di non riconoscere una AUT accordata da un'altra organizzazione antidoping (v. articolo 7) e se l'AMA esamina una decisione volta ad accordare (o a non accordare) una AUT (v. articolo 8), si dovrà considerare la questione come quando un CAUT deve valutare una domanda di AUT in virtù dell'articolo 6, ossia chiedersi se lo sportivo abbia dimostrato, con probabilità preponderante, che sono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 4.2.]

- 4.3** In circostanze eccezionali e in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente *Standard internazionale*, uno sportivo può richiedere e ottenere un'autorizzazione retroattiva per l'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato a fini terapeutici se, considerando lo scopo del Codice, sarebbe manifestamente ingiusto non concedere una AUT retroattiva. Per gli sportivi di livello internazionale e di livello nazionale, un'organizzazione antidoping può accogliere la domanda di AUT retroattiva presentata da uno sportivo conformemente al presente articolo solo previa approvazione dell'AMA (e l'AMA può, a sua assoluta discrezione, approvare o respingere la decisione dell'organizzazione antidoping).

L'organizzazione antidoping competente può accordare una AUT retroattiva agli sportivi che non sono di livello internazionale o di livello nazionale ai sensi del presente articolo senza consultare previamente l'AMA; tuttavia l'AMA può, in qualsiasi momento, esaminare la decisione dell'organizzazione antidoping di accordare una AUT retroattiva in virtù del presente articolo e può, a sua assoluta discrezione, approvarla o respingerla.

Qualsiasi decisione presa dall'AMA e / o da un'organizzazione antidoping in virtù del presente articolo è incontestabile, sia nel quadro di una procedura per violazione delle regole antidoping sia in un ricorso o in qualsiasi altro contesto.

Tutte le decisioni prese da un'organizzazione antidoping ai sensi del presente articolo 4.3 in merito all'accettazione o al rifiuto di una AUT devono essere comunicate tramite ADAMS in conformità all'articolo 5.5.

[Commento in merito all'articolo 4.3: per evitare situazioni di incertezza, l'approvazione retroattiva può essere concessa ai sensi dell'articolo 4.3 anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.2 (benché l'adempimento di tali condizioni rappresenti un fattore rilevante). Altri fattori rilevanti sono, ad esempio, le ragioni per cui lo sportivo non ha richiesto la AUT in anticipo, l'esperienza dello sportivo, la formazione in materia ottenuta in passato, il fatto che abbia o no dichiarato l'uso della sostanza vietata o del metodo vietato nel modulo di controllo del doping e la recente scadenza della AUT. L'AMA può, a propria discrezione, consultare uno o più membri del CAUT dell'AMA prima di prendere una decisione.]

5.0 Responsabilità delle organizzazioni antidoping in materia di AUT

- 5.1** L'articolo 4.4 del Codice stabilisce (a) le organizzazioni antidoping che dispongono delle competenze necessarie per prendere decisioni in materia di AUT; (b) il modo in cui tali decisioni in materia di AUT dovrebbero essere riconosciute e rispettate da altre organizzazioni antidoping; e (c) il momento in cui le decisioni in materia di AUT possono essere esaminate e / o costituire oggetto di un ricorso.

[Commento in merito all'articolo 5.1: v. allegato 1 per uno schema illustrativo delle disposizioni chiave dell'articolo 4.4 del Codice.]

Se le esigenze di politica interna e gli imperativi nazionali spingono un'organizzazione nazionale antidoping ad assegnare la priorità a determinati sport o discipline sportive nel corso della pianificazione dei controlli (come previsto dall'articolo 4.4.1 dello Standard internazionale per i controlli e gli esami), l'organizzazione nazionale antidoping può rifiutare di esaminare in anticipo le domande di AUT di sportivi attivi in tutti o in alcuni sport o discipline sportive non prioritarie; in tal caso deve tuttavia permettere a questi sportivi di presentare una domanda di AUT retroattiva qualora fossero sottoposti successivamente a un prelievo di campioni. L'organizzazione nazionale antidoping è tenuta a informare gli sportivi interessati sul suo sito web.

L'articolo 4.4.2 del Codice definisce la competenza di un'organizzazione nazionale antidoping in merito alle decisioni in materia di AUT relative a sportivi che non sono di livello internazionale. In caso di disaccordo in merito all'organizzazione nazionale antidoping competente per esaminare la domanda di AUT di uno sportivo che non è di livello internazionale, spetta all'AMA decidere. La sua decisione è definitiva e non può essere oggetto di ricorso.]

- 5.2** Per evitare situazioni di incertezza, se un'organizzazione nazionale antidoping accorda una AUT a uno sportivo, tale AUT nazionale è valida nel mondo intero e non deve essere formalmente riconosciuta da altre organizzazioni nazionali antidoping ai sensi dell'articolo 7.0 (p. es. se uno sportivo ottiene una AUT dalla propria organizzazione nazionale antidoping e si allena o gareggia nel Paese di un'altra organizzazione nazionale antidoping, la AUT è valida se lo sportivo viene sottoposto a un controllo da parte di tale organizzazione antidoping).
- 5.3** Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a costituire un CAUT per stabilire se le domande di concessione o riconoscimento di una AUT soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4.2.

[Commento in merito all'articolo 5.3: per evitare situazioni di incertezza, l'adempimento delle condizioni di cui agli articoli 4.1 e 4.3 può essere stabilito dall'organizzazione antidoping competente in consultazione con uno o più membri del CAUT.]

Un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può optare per il riconoscimento automatico delle AUT accordate in precedenza, ma deve prevedere un meccanismo affinché gli sportivi che partecipano alla manifestazione possano ottenere una nuova AUT in caso di necessità. Ogni organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può decidere se costituire un CAUT proprio oppure affidare tale mansione a terzi tramite un accordo.

L'obiettivo è in ogni caso di garantire agli sportivi che partecipano a queste manifestazioni la possibilità di ottenere rapidamente ed efficacemente una AUT prima di gareggiare.]

- a) I CAUT dovrebbero essere costituiti almeno da tre (3) medici con esperienza nel trattamento e nella cura di *sportivi* e con solide conoscenze in medicina clinica e sportiva. Nei casi in cui è richiesta un'esperienza specifica (p. es. per gli *sportivi* con disabilità, quando la sostanza o il metodo sono legati alla disabilità dello *sportivo*), almeno un (1) membro o esperto del CAUT dovrebbe possedere tale esperienza. Un (1) medico deve fungere da presidente del CAUT.
 - b) Al fine di garantire l'imparzialità delle decisioni, tutti i membri del CAUT devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitti d'interesse. (Sul sito web dell'AMA è disponibile una dichiarazione modello.)
- 5.4** Ogni *organizzazione nazionale antidoping*, federazione internazionale e *organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* è tenuta a stabilire e pubblicare una procedura chiara applicabile alle domande di AUT inoltrate al suo CAUT e conforme al presente *Standard internazionale*. È inoltre tenuta a diffondere i dettagli inerenti a tale procedura pubblicandoli (perlomeno) in modo facilmente accessibile sul suo sito web.
- 5.5** Ogni *organizzazione nazionale antidoping*, federazione internazionale e *organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* è tenuta a comunicare (in inglese o in francese), tramite ADAMS, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro ventuno (21) giorni dalla notifica, tutte le decisioni prese dal proprio CAUT in merito all'accettazione o al rifiuto di una AUT, come pure qualsiasi decisione di riconoscere o rifiutare una decisione in materia di AUT presa da un'altra *organizzazione antidoping*. Una decisione di rifiuto di una AUT deve includere la spiegazione dei motivi per cui la domanda è stata respinta. Le informazioni (in inglese o in francese) comunicate in concomitanza con le AUT accordate dovranno indicare:
- a) se lo *sportivo* è stato autorizzato a richiedere una AUT retroattiva ai sensi dell'articolo 4.1 con una spiegazione dei motivi o se lo *sportivo* è stato autorizzato a richiedere e ha ottenuto una AUT retroattiva ai sensi dell'articolo 4.3 con una spiegazione dei motivi;
 - b) la sostanza approvata o il metodo approvato, la posologia, la frequenza e la via di *somministrazione* ammesse, la durata della AUT (e, se diversa, la durata del trattamento prescritto) come pure tutte le condizioni imposte in relazione alla AUT; e
 - c) il modulo di domanda di AUT (se non viene trasmesso tramite ADAMS) e le informazioni cliniche pertinenti comprovanti che le condizioni di cui all'articolo 4.2 sono soddisfatte per la AUT in questione (queste informazioni sono accessibili solo all'AMA, all'*organizzazione nazionale antidoping* e alla federazione internazionale dello *sportivo* come pure all'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* che organizza una *manifestazione* alla quale lo *sportivo* desidera partecipare).

[Commento in merito all'articolo 5.5: le organizzazioni antidoping possono tradurre il modulo di domanda AUT in altre lingue, ma il testo originale in inglese o francese deve sempre figurare sul modulo e deve essere fornita una traduzione in inglese o francese di qualsiasi altro contenuto.]

Occorre fornire la cartella clinica completa, compresi gli esami diagnostici, i risultati di laboratorio e i valori, ma non è necessario tradurla in inglese o francese. È necessario invece inserire in ADAMS un riassunto tradotto di tutte le informazioni principali (compresi gli esami diagnostici) con indicazioni sufficienti a stabilire chiaramente la diagnosi. Si consiglia vivamente di far redigere il riassunto da un medico o da un'altra persona con conoscenze mediche sufficienti per capire e riassumere correttamente le informazioni mediche. L'organizzazione antidoping competente o l'AMA può richiedere traduzioni più dettagliate / integrali.]

- 5.6** Quando un'organizzazione nazionale antidoping accorda una AUT a uno sportivo, è tenuta ad avvisarlo per iscritto (a) che la AUT è valida esclusivamente a livello nazionale, e (b) che se diventa uno sportivo di livello internazionale o gareggia a una manifestazione internazionale, tale AUT non è valida, tranne nel caso in cui fosse riconosciuta dalla federazione internazionale o dall'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni conformemente all'articolo 7.0. Pertanto, l'organizzazione nazionale antidoping dovrebbe aiutare lo sportivo a stabilire il momento in cui sottoporre la sua AUT a una federazione internazionale o a un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni per farla riconoscere, oltre ad assisterlo e sostenerlo nel corso dell'intera procedura di riconoscimento.
- 5.7** Ogni federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a pubblicare un elenco (perlomeno rendendolo accessibile facilmente sul suo sito web e inviandolo all'AMA) che indichi in modo inequivocabile (1) gli sportivi sottoposti alla sua autorità e che sono tenuti a indirizzarsi a lei per richiedere una AUT e le scadenze per formulare una tale domanda; (2) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping da lei automaticamente riconosciute e che pertanto non necessitano di una tale domanda conformemente all'articolo 7.1(a); e (3) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping che devono esserle sottoposte per il riconoscimento conformemente all'articolo 7.1(b).
- 5.8** Se un'organizzazione nazionale antidoping concede a uno sportivo una AUT e questi diventa uno sportivo di livello internazionale o gareggia in una manifestazione internazionale, la AUT è valida soltanto se è riconosciuta dalla federazione internazionale competente secondo l'articolo 7.0. Se una federazione internazionale concede a uno sportivo una AUT e questi gareggia in una manifestazione internazionale organizzata da un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni, la AUT è valida soltanto se è riconosciuta da quest'ultima organizzazione conformemente all'articolo 7.0. Di conseguenza, se la federazione internazionale o l'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni non riconosce la AUT, questa (con riserva del diritto dello sportivo di inoltrare all'AMA una domanda di riesame o di presentare ricorso) non può essere invocata per giustificare la presenza, l'uso, il possesso o la somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato nei confronti della federazione internazionale o dell'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni.

6.0 Procedura di domanda di una AUT

- 6.1** Lo sportivo che necessita di una AUT dovrebbe inoltrare la domanda quanto prima. Nel caso di *sostanze vietate* unicamente in *competizione*, lo sportivo dovrebbe inoltrare una domanda di AUT almeno trenta (30) giorni prima della successiva *competizione*, salvo in caso d'emergenza o di situazione eccezionale.
- 6.2** Lo sportivo dovrebbe inoltrare la domanda alla propria *organizzazione nazionale antidoping*, alla federazione internazionale e / o a un'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* (a seconda dei casi), sia online sia tramite il modulo di domanda disponibile. Le *organizzazioni antidoping* devono mettere a disposizione sul loro sito web il modulo da utilizzare o la procedura di domanda da seguire. Il modulo di domanda deve basarsi sul modello di domanda di AUT disponibile sul sito web dell'AMA. Il modello può essere modificato dalle *organizzazioni antidoping* per includere esigenze supplementari a scopo informativo; tuttavia non è ammesso lo stralcio di sezioni o articoli.

[Commento in merito all'articolo 6.2: in alcune situazioni, lo sportivo potrebbe non sapere a quale organizzazione nazionale antidoping rivolgersi per ottenere una AUT. In tal caso, dovrebbe consultare l'organizzazione nazionale antidoping del Paese dell'organizzazione sportiva per cui gareggia (o di cui è membro o tesserato) per determinare se, secondo le regole applicabili, è sottoposto all'autorità di tale organizzazione nazionale antidoping relativamente alle AUT.

Se l'organizzazione nazionale antidoping rifiuta di esaminare la domanda di AUT perché lo sportivo non è sottoposto alla sua autorità in materia di AUT, lo sportivo deve consultare le regole antidoping dell'organizzazione nazionale antidoping del Paese in cui risiede (se diverso).

Se lo sportivo non è sottoposto alla giurisdizione di tale organizzazione in materia di AUT, deve consultare le norme antidoping dell'organizzazione nazionale antidoping del Paese di cui ha la nazionalità (se diverso dal Paese in cui gareggia o in cui risiede).

Lo sportivo può contattare qualsiasi organizzazione nazionale antidoping summenzionata per determinare se è competente in materia di AUT. Se nessuna delle suddette organizzazioni nazionali antidoping è competente, in presenza di un risultato d'analisi fuori norma lo sportivo dovrebbe essere autorizzato a richiedere una AUT retroattiva all'organizzazione antidoping responsabile della gestione dei risultati. V. anche le tabelle alla rubrica «À qui s'adresser?» della sezione medica del sito web dell'AMA.]

- 6.3** Uno sportivo non può presentare una domanda di AUT a più di una (1) *organizzazione antidoping* per l'uso della stessa *sostanza vietata* o dello stesso *metodo vietato* per la stessa patologia. Non può altresì disporre di più di una (1) AUT per l'uso della stessa *sostanza vietata* o dello stesso *metodo vietato* per la stessa patologia (ogni nuova AUT sostituisce quella precedente che deve essere annullata dall'*organizzazione antidoping* competente).

- 6.4** Lo *sportivo* deve presentare la domanda di *AUT* all'*organizzazione antidoping* competente tramite il sistema *ADAMS* o nella modalità specificata dall'*organizzazione antidoping*. La domanda dev'essere corredata di un'anamnesi completa, compresa la documentazione allestita dal / dai medico/i che ha/hanno eseguito la prima diagnosi (se possibile) e i risultati di tutti gli esami, le analisi di laboratorio e i referti radiologici pertinenti alla domanda. La domanda deve recare la firma del medico nell'apposito campo.

[Commento in merito all'articolo 6.4: le informazioni relative alla diagnosi e al trattamento dovrebbero essere approntate sulla base dei documenti pubblicati sul sito web dell'AMA.]

- 6.5** Lo *sportivo* dovrebbe conservare una copia completa del modulo di domanda di *AUT* e di tutte le informazioni e i documenti inoltrati alla sua *organizzazione antidoping*.
- 6.6** La domanda di *AUT* è esaminata dal *CAUT* unicamente se questi riceve il modulo di domanda debitamente compilato e corredata di tutti i documenti pertinenti. Le domande incomplete sono rinviate allo *sportivo* affinché le completi e le inoltri nuovamente.
- 6.7** Il *CAUT* può richiedere allo *sportivo* o al suo medico informazioni, risultati di esami o referti radiologici supplementari o qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per l'esame della domanda e / o può avvalersi, se necessario, dell'assistenza di esperti medici o scientifici.
- 6.8** Tutte le spese che lo *sportivo* sostiene per sottoporre la domanda di *AUT* e per completarla su richiesta del *CAUT* sono a carico dello *sportivo*.
- 6.9** Il *CAUT* decide se accettare o rifiutare la domanda il più presto possibile, normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro ventuno (21) giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda completa. Qualora una domanda di *AUT* venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una *manifestazione*, il *CAUT* deve fare del suo meglio per comunicare la propria decisione prima dell'inizio della *manifestazione*.
- 6.10** La decisione del *CAUT* deve essere notificata per iscritto allo *sportivo* e comunicata all'*AMA* e alle altre *organizzazioni antidoping* tramite *ADAMS* conformemente all'articolo 5.5.
- 6.11** Ogni *AUT* deve avere una durata precisa definita dal *CAUT*, al termine della quale scade automaticamente. Lo *sportivo* che deve continuare a fare uso della *sostanza vietata* o del *metodo vietato* successivamente alla data di scadenza deve inoltrare una nuova domanda di *AUT* entro un termine sufficiente per permettere al *CAUT* di prendere una decisione prima della data di scadenza.

[Commento in merito all'articolo 6.11: la durata di validità deve basarsi sui consigli contenuti nelle linee guida dell'AMA destinate ai medici «Lignes directrices sur les AUT à l'intention des médecins».]

- 6.12** La *AUT* è annullata prima della data di scadenza qualora lo *sportivo* non adempia tempestivamente qualsiasi richiesta o condizione imposta dall'*organizzazione antidoping* che ha accordato la *AUT*. Una *AUT* può anche essere invalidata dall'*AMA* o a seguito di un ricorso.

- 6.13** Se un *risultato d'analisi fuori norma* è riscontrato poco dopo la scadenza di una *AUT* per la *sostanza vietata* in questione, o dopo l'annullamento o l'invalidazione della medesima *AUT*, l'*organizzazione antidoping* che esegue l'esame iniziale del *risultato d'analisi fuori norma* conformemente all'articolo 5.1.1. dello *Standard internazionale* per la *gestione dei risultati* deve determinare se tale risultato è compatibile con l'uso della *sostanza vietata* prima della data di scadenza, di annullamento o di invalidazione della *AUT*. Se ciò dovesse essere il caso, l'uso (e qualsiasi presenza della *sostanza vietata* nel *controllo del doping* dello *sportivo* che ne risulti) non costituisce una violazione delle regole antidoping.
- 6.14** Se dopo aver ottenuto una *AUT* lo *sportivo* necessita di una posologia, frequenza, via o durata di *somministrazione* della *sostanza vietata* o del *metodo vietato* sensibilmente differente da quanto specificato nella *AUT*, deve contattare l'*organizzazione antidoping* competente che stabilisce se è necessario richiedere una nuova *AUT*. Se la presenza, l'uso, il possesso o la *somministrazione* della *sostanza vietata* o del *metodo vietato* non è compatibile con i termini della *AUT* accordata, il fatto che lo *sportivo* possieda una *AUT* non impedisce di giungere alla conclusione che ha violato le regole antidoping.

[Commento in merito all'articolo 6.14: è riconosciuto che per determinate patologie la posologia può variare, in particolare durante le prime fasi di definizione del regime terapeutico o per patologie quali il diabete insulino-dipendente. Tali variazioni dovrebbero essere prese in considerazione nella AUT. Se non sono prese in considerazione, lo sportivo deve contattare l'organizzazione antidoping competente per determinare se è necessaria una nuova AUT.]

7.0 Procedura di riconoscimento di una *AUT*

- 7.1** L'articolo 4.4 del *Codice* esige che le *organizzazioni antidoping* riconoscano le *AUT*, *accordate da altre organizzazioni antidoping*, che soddisfano le condizioni dell'articolo 4.2. Di conseguenza, lo *sportivo* che viene assoggettato alle esigenze in materia di *AUT* di una federazione internazionale o di un'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* e che possiede già una *AUT* non è tenuto a inoltrare una nuova domanda di *AUT* presso la federazione internazionale o l'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni*. In luogo di ciò:

- a) La federazione internazionale o l'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* può segnalare che riconoscerà automaticamente le decisioni in materia di *AUT* prese in virtù dell'articolo 4.4 del *Codice* (o determinate categorie di decisioni, p. es. quelle di certe *organizzazioni antidoping* o quelle concernenti determinate *sostanze vietate*), premesso che queste decisioni in materia di *AUT* siano state rapportate conformemente all'articolo 5.5. Se la *AUT* dello *sportivo* appartiene a una categoria di *AUT* automaticamente riconosciuta, lo *sportivo* non deve intraprendere ulteriori passi. Una volta riconosciuta automaticamente, la *AUT* non può essere oggetto di un esame supplementare da parte dell'*organizzazione antidoping*.

[Commento in merito all'articolo 7.1(a): il riconoscimento automatico delle decisioni in materia di AUT può facilitare le formalità intraprese dagli sportivi. Tuttavia, le federazioni internazionali e le organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni dovrebbero selezionare con cura le organizzazioni antidoping e / o le sostanze per le quali intendono concedere il riconoscimento automatico. Se una federazione internazionale o un'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni intende riconoscere automaticamente decisioni in materia di AUT, dovrebbe pubblicare e aggiornare sul suo sito web un elenco delle organizzazioni antidoping le cui decisioni in materia di AUT saranno

riconosciute automaticamente e / o un elenco delle sostanze vietate per le quali tali decisioni saranno riconosciute automaticamente.]

- b) In assenza di riconoscimento automatico, lo *sportivo* deve inoltrare una domanda di riconoscimento di *AUT* presso la federazione internazionale o l'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni* in questione, tramite *ADAMS* o un altro sistema indicato dalla federazione internazionale o dall'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni*.

[Commento in merito all'articolo 7.1(b): il riconoscimento poggia esclusivamente sull'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4.2. La durata della AUT non è quindi di per sé una ragione sufficiente per rifiutare il riconoscimento (a meno che non sia collegata all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4.2). Ove applicabile, la durata della AUT deve poggiare sulle linee guida dell'AMA destinate ai medici «Lignes directrices sur les AUT à l'intention des médecins».]

- 7.2** Le domande di riconoscimento di *AUT* incomplete sono rinviate allo *sportivo* affinché le completi e le inoltri nuovamente. Inoltre, il CAUT può chiedere allo *sportivo* o al suo medico informazioni, risultati di esami o referti radiologici supplementari o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda di riconoscimento della *AUT* dello *sportivo*, e / o il CAUT può ricorrere se necessario all'assistenza di esperti medici o scientifici.
- 7.3** Tutte le spese che lo *sportivo* sostiene per inoltrare la domanda di riconoscimento di *AUT* e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello *sportivo*.
- 7.4** Il CAUT decide se riconoscere o meno la *AUT* il più presto possibile, e normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro ventuno (21) giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda di riconoscimento completa. Qualora una domanda venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una *manifestazione*, il CAUT deve fare del suo meglio per comunicare la propria decisione prima dell'inizio della *manifestazione*.
- 7.5** La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo *sportivo* e comunicata all'*AMA* e alle altre *organizzazioni antidoping* tramite *ADAMS*. Una decisione di non riconoscimento di una *AUT* deve includere i motivi del rifiuto.
- 7.6** Se una federazione internazionale decide di sottoporre a controllo uno *sportivo che non è di livello internazionale*, deve riconoscere una *AUT* accordata dall'*organizzazione nazionale antidoping* dello *sportivo*, a meno che quest'ultimo non sia tenuto a richiedere il riconoscimento della *AUT* ai sensi degli articoli 5.8 e 7.0, segnatamente se partecipa a una *manifestazione internazionale*.

8.0 Esame delle decisioni di AUT da parte dell'AMA

- 8.1** L'articolo 4.4.6 del *Codice* prevede che l'*AMA*, in determinati casi, debba esaminare le decisioni prese dalle federazioni internazionali in materia di *AUT* e che possa esaminare qualsiasi altra decisione in materia di *AUT*, al fine di determinarne la conformità alle condizioni previste dagli articoli 4.1 e 4.2. Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 4.2, l'*AMA* stabilisce un CAUT che risponda alle esigenze dell'articolo 5.3 al fine di procedere ai suddetti esami. Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 4.1, gli esami possono essere effettuati dall'*AMA* (che può, a sua assoluta discrezione, consultare uno o più membri di un CAUT dell'AMA).
- 8.2** Qualsiasi domanda d'esame deve essere inoltrata all'*AMA* per iscritto e accompagnata dal

pagamento delle spese di dossier stabilite dall'AMA, come pure da una copia di tutte le informazioni previste all'articolo 6.4 (o, nel caso dell'esame di una AUT rifiutata, di tutte le informazioni che lo sportivo aveva inoltrato insieme alla domanda originale di AUT). Una copia della domanda viene trasmessa all'*organizzazione antidoping* la cui decisione è soggetta a esame come pure allo sportivo (se non è stato lui a inoltrare la domanda d'esame).

8.3 Se la domanda d'esame concerne una decisione in materia di AUT che l'AMA non è tenuta a esaminare, l'AMA informa lo sportivo appena possibile, dopo ricezione della domanda, della sua decisione di esaminare o no la decisione. Qualsiasi decisione presa dall'AMA di non esaminare la decisione in materia di AUT è definitiva e non può costituire oggetto di un ricorso. Per contro, la decisione in materia di AUT può sempre costituire oggetto di ricorso, come previsto dall'articolo 4.4.7 del *Codice*.

8.4 Se la domanda concerne l'esame di una decisione presa da una federazione internazionale in materia di AUT che l'AMA è tenuta a esaminare, l'AMA può malgrado ciò rinviare il caso alla federazione internazionale (a) per eseguire chiarimenti (p. es. se le ragioni non sono indicate inequivocabilmente nella decisione); e / o (b) affinché la federazione internazionale riconsideri il caso (p. es. se la AUT è stata rifiutata unicamente perché mancavano i risultati delle analisi mediche o altre informazioni richieste a dimostrazione che erano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 4.2).

[Commento in merito all'articolo 8.4: se una federazione internazionale rifiuta di riconoscere una AUT accordata da un'organizzazione nazionale antidoping solo perché mancano le analisi mediche o altre informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4.2, la questione non deve essere sottoposta all'AMA. Il dossier deve essere completato e ripresentato alla federazione internazionale.]

8.5 Quando una domanda d'esame è rinviata al CAUT dell'AMA, questo può chiedere all'*organizzazione antidoping* e / o allo sportivo informazioni complementari, compresi esami supplementari come quelli descritti nell'articolo 6.7, e / o se necessario ricorrere all'assistenza di altri esperti medici o scientifici.

8.6 L'AMA dichiara nulla qualsiasi AUT che non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4.1 e 4.2. Se la AUT annullata è prospettiva (e non retroattiva), l'annullamento entra in vigore alla data specificata dall'AMA (data che non deve precedere la data di notifica dello sportivo da parte dell'AMA). L'annullamento della AUT non ha effetto retroattivo e non annulla i risultati dello sportivo antecedenti la notifica da parte dell'AMA. Tuttavia, se la AUT annullata è una AUT retroattiva, l'annullamento è parimenti retroattivo.

8.7 L'AMA annulla qualsiasi rifiuto di AUT da parte di un'*organizzazione antidoping* se la domanda di AUT soddisfa le condizioni degli articoli 4.1 o 4.2. In tal caso, l'AMA rilascia quindi la AUT.

8.8 Quando l'AMA esamina la decisione di una federazione internazionale assegnatale in virtù dell'articolo 4.4.3 del *Codice* (esame obbligatorio), può esigere che l'*organizzazione antidoping* non considerata (vale a dire l'*organizzazione antidoping* di cui non conferma il punto di vista) (a) rimborsi le spese di dossier alla parte che ha portato la decisione davanti all'AMA (se il caso lo richiede); e / o (b) rimborsi le spese sostenute dall'AMA in concomitanza con tale esame, qualora queste non fossero coperte dalle spese di dossier.

8.9 Quando l'AMA annulla una decisione in materia di AUT che l'AMA ha deciso di esaminare di propria iniziativa, l'AMA può esigere che l'*organizzazione antidoping* che ha preso la decisione rimborsi le spese sostenute dall'AMA in relazione a tale esame.

8.10 Se del caso, l'AMA comunica rapidamente la decisione motivata del suo CAUT allo *sportivo*, all'*organizzazione nazionale antidoping* e alla federazione internazionale dello *sportivo* (e, all'occorrenza, all'*organizzazione responsabile di grandi manifestazioni*).

9.0 Riservatezza delle informazioni

9.1 Il trattamento delle informazioni personali durante una procedura *AUT* da parte delle *organizzazioni antidoping* rispetta lo *Standard internazionale* per la protezione dei dati personali. Le *organizzazioni antidoping* devono garantire di avere una competenza o una base giuridica valida per tale trattamento conformemente allo *Standard internazionale* per la protezione dei dati personali e con il diritto applicabile.

9.2 Le *organizzazioni antidoping* devono fornire agli *sportivi* le seguenti informazioni per iscritto, nonché qualsiasi altra informazione pertinente ai sensi dell'articolo 7.1 dello *Standard internazionale* per la protezione dei dati personali in relazione a una domanda di *AUT* o a una domanda di riconoscimento di una *AUT*:

- a) tutte le informazioni concernenti la domanda sono trasmesse ai membri di tutti i CAUT aventi competenza, in virtù del presente *Standard internazionale*, di esaminare il dossier e, se necessario, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti nonché a tutto il personale (compresi i collaboratori dell'AMA) che partecipa al trattamento, all'esame o ai ricorsi relativi alle domande di *AUT*;
- b) lo *sportivo* deve autorizzare il proprio medico o i propri medici a trasmettere a qualsiasi CAUT competente, su richiesta, qualsiasi informazione relativa alla propria salute che il CAUT reputi necessaria per esaminare la domanda e per prendere una decisione; e
- c) la decisione relativa alla domanda è trasmessa a tutte le *organizzazioni antidoping* che dispongono di competenze sullo *sportivo* in materia di *controlli* e / o di gestione dei risultati.

*[Commento in merito all'articolo 9.2: qualora le organizzazioni antidoping si basino sul consenso dello sportivo al trattamento dei dati personali in relazione alla procedura di *AUT*, lo sportivo che richiede una *AUT* o il riconoscimento di una *AUT* deve fornire un consenso scritto esplicito a quanto sopra.]*

9.3 La domanda di *AUT* è trattata nel rispetto dei più severi principi di riservatezza medica. I membri del CAUT, gli esperti indipendenti consultati e il personale coinvolto dell'*organizzazione antidoping* svolgeranno tutte le attività relative alla procedura con la massima riservatezza, sottoscrivendo i relativi accordi. In particolare, devono restare strettamente confidenziali i seguenti dati:


- a) Tutte le informazioni mediche fornite dallo *sportivo* e dal / dai medico/i curante/i dello *sportivo*;
e
- b) tutti i dettagli inerenti alla domanda, compreso il nome del / dei medico/i coinvolto/i nel processo.

9.4 Se uno *sportivo* desidera revocare l'autorizzazione data al CAUT di ottenere qualsiasi informazione inerente alla sua salute, lo *sportivo* è tenuto ad avvisare per iscritto il proprio medico curante. A seguito della suddetta revoca, la domanda di una *AUT* o di riconoscimento di una *AUT* esistente è considerata come ritirata senza il rilascio di un'autorizzazione o di un riconoscimento.


-
- 9.5** Le *organizzazioni antidoping* impiegano le informazioni comunicate da uno *sportivo* in relazione a una domanda di *AUT* esclusivamente per valutare tale domanda e nell'ambito di indagini e procedure concernenti potenziali violazioni delle regole antidoping.

ALLEGATO 1: SCHEMA ILLUSTRATIVO DELL'ARTICOLO 4.4 DEL CODICE

1. Procedura di AUT relativa agli sportivi non di livello internazionale



2. Procedura di AUT relativa agli sportivi di livello internazionale (assoggettati alle esigenze della federazione internazionale in materia di AUT)



3. Procedura relativa agli sportivi che partecipano a una manifestazione in cui l'organizzazione responsabile di grandi manifestazioni («ORGM») ha esigenze specifiche riguardo alle AUT

